



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 602**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale

# Indice

1. DDL S. 602 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 602 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	11
1.3.1. Sedute .....	12
1.3.2. Resoconti sommari .....	13
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	14
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (ant.) del 13/11/2018 .....	15
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (pom.) del 14/11/2018 .....	16
1.3.2.1.3. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/11/2018 .....	20
1.3.2.1.4. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 27 (pom.) del 28/11/2018 .....	24
1.3.2.1.5. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant.) del 04/12/2018 .....	25
1.3.2.1.6. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 57 (pom.) dell'08/01/2019 .....	34
1.3.2.1.7. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom.) del 16/10/2019 .....	47
1.3.2.1.8. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020 .....	49
1.3.2.1.9. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 17/11/2020 .....	61

## **1. DDL S. 602 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 602

**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale

**Titolo breve:** *disposizioni in materia di operazioni elettorali*

---

Iter

**8 gennaio 2019:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.602**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Maria Laura Mantovani](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Stefano Patuanelli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Gianluca Perilli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Ugo Grassi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Gianmarco Corbetta](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Vincenzo Garruti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Alessandra Maiorino](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Nicola Morra](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Gelsomina Vono](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Rossella Accoto](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Luisa Angrisani](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Giuseppe Auddino](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Maria Domenica Castellone](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Mattia Crucoli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Gianmauro Dell'Olio](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Fabio Di Micco](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Daniela Donno](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Giorgio Fede](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Emiliano Fenu](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Agnese Gallicchio](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Felicia Gaudiano](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Silvana Giannuzzi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Patty L'Abbate](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Elio Lannutti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Gabriele Lanzi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

[Cinzia Leone](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)  
[Cataldo Mininno](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)  
[Marco Pellegrini](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)  
[Angela Anna Bruna Piarulli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)  
[Sergio Puglia](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)  
[Alessandra Riccardi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)  
[Junio Valerio Romano](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)  
[Fabrizio Trentacoste](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 ottobre 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 19 del 10 luglio 2018.

Classificazione TESEO

ORGANIZZAZIONE ELETTORALE

**Articoli**

ELEZIONI POLITICHE (Art.1), SEGGI E SEZIONI ELETTORALI (Artt.1-5), COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI (Artt.1-4), ELEZIONI AMMINISTRATIVE (Art.3), DIVIETI (Artt.1, 3, 6), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.6), AZIENDE MUNICIPALIZZATE CONSORTILI E REGIONALI (Art.6), LAVORATORI DIPENDENTI (Artt.1, 3), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.1, 3, 4), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.1, 3), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.1, 3), DECRETI MINISTERIALI (Art.4), REFERENDUM (Art.7), ELEZIONI EUROPEE (Art.7), DIRITTO DI VOTO (Artt.7, 8), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.7), SERVIZI DI EMERGENZA (Art.8), CALAMITA' NATURALI (Art.8), COMUNI (Artt.7, 8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Maria Laura Mantovani](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 14 novembre 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla [1<sup>a</sup> Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 2 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 42 del 2 ottobre 2018.

Pareri delle commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 602

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 602

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANTOVANI**, **ACCOTO**, **ANGRISANI**, **AUDDINO**, **CASTELLONE**, **CORBETTA**, **CRUCIOLI**, **DELL'OLIO**, **DI MICCO**, **DONNO**, **FEDE**, **FENU**, **GALLICCHIO**, **GARRUTI**, **GAUDIANO**, **GIANNUZZI**, **GRASSI**, **L'ABBATE**, **LANNUTTI**, **LANZI**, **LEONE**, **MAIORINO**, **MININNO**, **MORRA**, **PATUANELLI**, **Marco PELLEGRINI**, **PERILLI**, **PIARULLI**, **PUGLIA**, **RICCARDI**, **ROMANO**, **TRENTACOSTE** e **VONO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2018

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge si intende proporre una serie di interventi normativi atti a rendere il processo elettorale più trasparente e meno soggetto a distorsioni e inquinamenti del voto. In particolare, si interviene sui membri dell'ufficio elettorale di sezione, i primi soggetti che dovrebbero vegliare sul buon andamento del procedimento elettorale. Inoltre vengono introdotte nuove norme relative alle cabine elettorali, alle urne e alla dimensione delle sezioni elettorali, nonché per garantire il voto di persone che temporaneamente si trovano lontane dalla propria residenza, come studenti e lavoratori fuori sede.

Si prevede inoltre che gli scrutatori siano sorteggiati tra gli iscritti ad un apposito albo. In questo modo si intende ridurre il rischio di condizionamento degli scrutatori. L'estrazione a sorte è effettuata dalla commissione elettorale comunale.

Per favorire il principio della rotazione dei ruoli e per garantire la possibilità a più persone di ricoprire incarichi presso gli uffici elettorali di sezione, è previsto che né i presidenti, né gli scrutatori possano essere estratti o nominati per più di due volte consecutive nella medesima sezione.

Viene introdotto un nuovo articolo che disciplina la possibilità di voto per coloro che temporaneamente si trovano, per ragioni di studio o lavoro, al di fuori del proprio comune di residenza, nei casi di *referendum* costituzionale.

Sono previste, inoltre, disposizioni specifiche anche in tema di urne elettorali. Essendo completamente bianche, le stesse impediscono di vedere se all'interno vi siano schede elettorali o meno. Può dunque accadere che, negli istanti immediatamente prima l'inizio o dopo la fine delle votazioni, siano inserite molte schede elettorali già votate. A tal fine si prevedono urne elettorali costituite da materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, ma non anche l'identificazione delle stesse.

Le proposte contenute in questo disegno di legge non devono essere che un primo passo verso sistemi di espressione del voto sicuri e non soggetti a rischio di manipolazione e nella direzione di votazioni che si basano su sistemi di tipo elettronico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, secondo comma, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e»;

b) all'articolo 35:

1) al primo comma, le parole da: «quei cittadini che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «i cittadini iscritti nell'elenco di cui al terzo comma»;

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento del presidente, il Presidente della Corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;

c) conseguimento di un diploma di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

c) all'articolo 38:

1) la lettera a) è abrogata;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi»;

4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio»;

d) all'articolo 42:

1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore»;



2) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori».

Art. 2.

*(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)*

1. All'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di età non superiore a sessantacinque anni».

Art. 3.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)*

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al secondo comma, le parole da: «quei cittadini che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «i cittadini iscritti nell'elenco di cui al quarto comma»;

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento di uno o più presidenti, il Presidente della Corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte di un numero di nominativi pari a quello occorrente dall'elenco di cui al quarto comma»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;

c) conseguimento di un diploma di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

b) all'articolo 23:

1) la lettera a) è abrogata;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

3) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi»;

4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo o coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio»;

c) all'articolo 37:

1) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora sia necessario sostituire le

cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore»;

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori».

Art. 4.

*(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95)*

1. Alla legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) godere dei diritti civili e politici;

a-ter) avere un'età non inferiore a diciotto e non superiore a sessantacinque anni»;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata dieci giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune interessato, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi iscritti all'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi iscritti nell'albo degli scrutatori per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati ai sensi della citata lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

c) a riservare un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di nominativi occorrente di cui alla lettera a), in favore di coloro che al momento del sorteggio di cui al presente comma e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Qualora il numero dei nominativi iscritti all'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la Commissione elettorale comunale procede a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Il sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e comunque entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. La nomina è notificata agli interessati entro il terzo giorno precedente le elezioni.

4. Gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

5. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione *on line* ai soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, cui si provvede, salvo che per la formazione *on line* di cui al comma 5, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)*

1. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «700».

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, ai sensi degli articoli 34, quarto comma, e 35 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le disposizioni per l'attuazione del comma 1.

Art. 6.

*(Divieto di assunzioni nelle società partecipate)*

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

«2-*ter*. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati».

Art. 7.

*(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee)*

1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

5. Le medesime procedure previste dai commi precedenti si applicano alle elezioni europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

*(Norme in materia di espressione del voto, a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali)*

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma 5, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 798.744 per l'anno 2017 e a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 602  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale

**Titolo breve:** *disposizioni in materia di operazioni elettorali*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 45 \(ant.\)](#)

13 novembre 2018

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 46 \(pom.\)](#)

14 novembre 2018

[N. 47 \(pom.\)](#)

20 novembre 2018

[N. 27 \(pom.\)](#)

28 novembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 51 \(ant.\)](#)

4 dicembre 2018

[N. 57 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2019

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 109 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2019

[N. 123 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2020

[N. 199 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**



# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (ant.) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018**  
**45ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

IL **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di avviare, a partire dalla prossima settimana, le audizioni informali con riferimento al disegno di legge costituzionale n. **214** e connessi, in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Si è concordato, inoltre, di iniziare l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge n. **859**, già approvato dalla Camera dei deputati, e n. **602**, recanti disposizioni in materia di operazioni elettorali, a partire dalla seduta che sarà convocata per le ore 14,30 di domani, mercoledì 14 novembre, compatibilmente con lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

## *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** avverte che è convocata una seduta per le ore 14,30 di domani, mercoledì 14 novembre, per l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge n. **859**, già approvato dalla Camera dei deputati, e n. **602**, recanti disposizioni in materia di operazioni elettorali.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

## 1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (pom.) del 14/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MERCLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018  
46ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[BORGHESI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilìa.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE REFERENTE

**(859) Deputato Dalila NESCI ed altri.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

**(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. [859](#), approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni che modificano alcuni aspetti del procedimento elettorale, al fine di perseguire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni di voto. Esso riproduce, con alcune modifiche, il testo di un analogo disegno di legge approvato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, poi esaminato dalla Commissione affari costituzionali del Senato, senza che l'iter si ultimasse per la sopraggiunta conclusione della legislatura.

Il provvedimento introduce alcune modifiche del procedimento elettorale nel perseguimento della maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali. A tal fine vengono modificate diverse disposizioni relative a: urne e cabine elettorali; componenti degli uffici elettorali di sezione (i cosiddetti seggi elettorali), ossia presidente, segretario e scrutatori; ampiezza demografica dei seggi elettorali; assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni. In secondo luogo, viene introdotta la possibilità a coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si

trovino in un Comune di una Regione diversa da quella di residenza, di esercitare il diritto di voto - per i referendum e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo - nel Comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.

Un primo nucleo di disposizioni della proposta in esame riguarda gli arredi elettorali, più esattamente le urne e le cabine, nonché le porte e le finestre dei locali sede di seggio.

Per quanto riguarda le urne elettorali, si prevede che esse siano in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l'identificazione delle stesse. Anche i requisiti delle cabine elettorali sono oggetto di modifica. Si prescrive che le cabine siano chiuse su tre lati, che il lato aperto sia rivolto verso il muro e che la loro altezza debba garantire la segretezza del voto riparando solo il busto dell'elettore. Si tratta, tuttavia, di specifiche da realizzarsi solo in caso di necessità di sostituzione delle cabine esistenti e, in ogni caso, mediante il loro riadattamento, in modo da non gravare di nuovi oneri la finanza pubblica. Si dispone, inoltre, che le porte e le finestre adiacenti e retrostanti alle cabine elettorali debbano essere chiuse, in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

Ulteriori disposizioni riguardano l'ufficio elettorale di sezione. In particolare, si prevede che il presidente venga nominato, tramite sorteggio, dal presidente di corte d'appello competente per territorio tra i cittadini idonei iscritti in un apposito elenco, ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le categorie indicate dalla legge (magistrati, avvocati, notai e altri). Si elimina la possibilità di surroga del presidente con il sindaco o suo delegato, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria del presidente e si prevede che la corte di appello proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti. È previsto il divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Sono, inoltre, espressamente enunciati i seguenti requisiti per ricoprire tale incarico: godimento dei diritti civili e politici, età tra i 18 e i 70 anni e titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Riguardo alla figura del segretario e dello scrutatore, si dispone il limite dei sessantacinque anni di età.

Sono introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente l'ufficio elettorale. Una prima nuova causa di esclusione è data dall'essere dipendenti del Ministero dello sviluppo economico. Una seconda causa di esclusione, solo per le funzioni di presidente e di segretario, riguarda i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate. Tale causa ostativa non opera nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, qualora la sua applicazione renda impossibile la costituzione del seggio. Altra causa di esclusione riguarda coloro che siano stati condannati, anche non in via definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione mafiosa, nonché per scambio elettorale politico-mafioso. Ulteriori cause ostative sono la condanna in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione per reato colposo.

La disciplina relativa agli scrutatori viene modificata attraverso alcune novelle alla legge n. 95 del 1989, recante norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori. In primo luogo, nell'enunciare i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di scrutatore, è espressamente previsto il requisito del godimento dei diritti civili e politici, oltre a quelli già previsti dalla norma vigente, ovvero essere elettore del Comune ed aver assolto gli obblighi scolastici. In riferimento alla scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, si prevede che questa sia effettuata dalla commissione elettorale comunale non più per nomina attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo, ripristinando il sistema in vigore dal 1989 al 2005. Si dispone altresì l'obbligo per gli iscritti a tale albo di confermare, ad ogni consultazione elettorale, la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore, pena la cancellazione dall'albo dopo la mancata conferma per due consultazioni consecutive. È introdotta, inoltre, una riserva di posti di scrutatore, pari alla metà, per coloro che si trovino in stato di disoccupazione. In analogia con quanto previsto per i presidenti di seggio, è posto anche per gli scrutatori il limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale. Si prevede, infine, che ai componenti dei seggi elettorali sia assicurata una adeguata formazione on line sulle procedure di spoglio e sulla legislazione in materia di scambio elettorale.

Riguardo all'ampiezza delle sezioni elettorali, è introdotta una modifica che aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti. Al fine di prevenire forme di inquinamento

del voto, si prevede il divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati. Tale divieto non si applica nei casi in cui sia dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza.

Il disegno di legge in esame reca poi alcune novelle in materia di autenticazione di firme. In particolare, viene esteso il novero di soggetti autenticatori, includendovi i consiglieri regionali e gli avvocati, che comunichino la loro disponibilità rispettivamente al presidente della Regione e all'ordine professionale. Con riguardo all'autenticazione delle firme per la richiesta di *referendum*, la disposizione introdotta estende la competenza ad autenticare ai cittadini designati dai promotori del *referendum*, i quali godano dei diritti civili e politici, abbiano tra 18 e 70 anni di età e titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il provvedimento, inoltre, autorizza per i *referendum* abrogativi e costituzionali, il voto in Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. Gli elettori che intendano esercitare tale opzione sono tenuti a farne dichiarazione al Comune di iscrizione elettorale, fino a 30 giorni prima della data della consultazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche per le elezioni europee, a condizione che l'elettore dichiarati di esercitare il suo diritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.

Infine, ulteriori disposizioni autorizzano, nel caso di consultazioni sia elettorali sia referendarie, coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di calamità naturali, nonché a coloro che siano impegnati per motivi di lavoro presso piattaforme marine, a votare nel Comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal Comune di residenza.

Il disegno di legge n. [602](#), a prima firma della stessa relatrice, ha contenuto sostanzialmente analogo a quello della proposta approvata dalla Camera dei deputati. Pertanto, propone che i due provvedimenti siano esaminati congiuntamente.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) ritiene opportuno un approfondimento attraverso un breve ciclo di audizioni.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) fa presente l'esigenza di svolgere in tempi rapidi tali audizioni, per concludere l'esame del provvedimento prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 15 di lunedì 19 novembre il termine entro cui segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [881](#), recante disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, e di avviarne l'esame a partire dalla prossima settimana. In questo modo, l'*iter* di tale provvedimento potrà procedere parallelamente a quello del disegno di legge costituzionale n. [214](#) e connessi, in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

La Commissione conviene.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [881](#), recante disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

La Commissione prende atto.

*SULLA ELEZIONE DEL SENATORE MORRA A PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
ANTIMAFIA*

Il [PRESIDENTE](#), a nome della Commissione, formula le proprie congratulazioni al senatore Morra per il nuovo incarico di Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

La Commissione si associa.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

# 1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018  
47ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[BORGHESI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilìa.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

IN SEDE REFERENTE

**(859)** *Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

**(602)** *Maria Laura MANTOVANI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore [PARRINI](#) (PD) e la senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) chiedono di rinviare l'inizio della discussione generale all'esito del ciclo di audizioni informali già programmate.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Parrini, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(881)** *PERILLI ed altri. - Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali*

### ***indipendentemente dal numero dei parlamentari***

(Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, la cui finalità è rendere la normativa elettorale di Camera e Senato applicabile indipendentemente dal numero di parlamentari previsto dalla Costituzione. A tale proposito, ricorda che il riferimento al numero dei seggi e dei collegi è stato introdotto in entrambi i testi unici in materia elettorale solo con la legge n. 165 del 3 novembre 2017, mentre in precedenza la legislazione elettorale prevedeva appunto meccanismi applicabili indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Sottolinea che, da più parti, nel corso del tempo, è stata prospettata l'ipotesi di una riduzione del numero dei parlamentari. In mancanza di una previsione come quella del disegno di legge in esame, ciò comporterebbe una revisione della legge elettorale, con modifiche per l'adeguamento ai dati numerici ivi contenuti e dei collegi uninominali delle circoscrizioni nazionali. Questi, infatti, secondo la normativa vigente, potrebbero essere applicati solo in riferimento all'attuale composizione numerica delle Camere (630 deputati e 315 senatori).

Sono stati depositati, in entrambi i rami del Parlamento, numerosi disegni di legge costituzionale volti alla riduzione del numero dei parlamentari, tema sul quale il Parlamento, nel corso delle diverse legislature, si è più volte confrontato manifestando un ampio consenso.

Con il disegno di legge in titolo si intende tornare ad un'impostazione che preveda, in luogo di un numero fisso di seggi uninominali, l'indicazione di una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori. Si ritiene che tale meccanismo possa rappresentare la soluzione ottimale affinché la legge elettorale divenga flessibile rispetto alla variabile del numero dei parlamentari previsto in Costituzione. Le modifiche proposte con il disegno di legge in esame alla normativa elettorale non solo assicurano la neutralità del meccanismo elettorale rispetto al quadro normativo vigente, ma ne garantiscono l'applicabilità e il corretto funzionamento, anche nell'ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari, qualunque sia l'entità di tale variazione.

In particolare, tra le proposte di legge costituzionale presentate in Parlamento si evidenzia quella volta a ridurre il numero dei deputati dagli attuali 630 a 400 e il numero dei senatori dagli attuali 315 a 200, operando una riduzione del 36,5 per cento dei parlamentari (atto Senato n. 805). Nel caso di approvazione della citata modifica costituzionale, le novelle proposte garantiscono il mantenimento della medesima riduzione del 36,5 per cento del numero dei parlamentari senza compromettere il funzionamento del sistema elettorale.

Gli interventi normativi operati dal presente disegno di legge mantengono inalterato il sistema elettorale misto, conservando le percentuali della quota maggioritaria e proporzionale stabilite dall'attuale quadro normativo. Tuttavia, la cifra assoluta relativa al numero dei seggi è sostituita da un rapporto con il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione, dalla cui applicazione risultano dati numerici che, in mancanza della variazione costituzionale del numero dei parlamentari, sono identici a quelli attualmente stabiliti, mentre, in presenza di una variazione del numero dei parlamentari, risultano proporzionalmente ridotti.

Lo stesso meccanismo è stato applicato anche alle circoscrizioni per le quali la legge vigente indica esplicitamente uno specifico numero di collegi uninominali (Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Molise): nell'intervento normativo proposto, la cifra relativa al numero dei seggi è sostituita da un rapporto con il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione. In mancanza della variazione costituzionale del numero dei parlamentari tale rapporto porta a dati numerici identici a quelli attualmente stabiliti; in presenza di una variazione del numero dei parlamentari, si avrebbe una riduzione proporzionale.

In base al nuovo meccanismo della proposta di legge in esame, alla Camera dei deputati il numero di 231 collegi uninominali su tutto il territorio nazionale, con esclusione del collegio della Valle d'Aosta, è sostituito con il riferimento al rapporto dei tre ottavi del totale dei seggi riconosciuti dalla Costituzione alle circoscrizioni nazionali, con arrotondamento all'unità inferiore. L'esclusione della circoscrizione della Valle d'Aosta deriva dall'interpretazione unanime data finora alla clausola

contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che indica 231 collegi uninominali nazionali, fatti salvi i seggi della circoscrizione Estero e "fermo restando" il collegio della Valle d'Aosta (pertanto, il numero complessivo dei collegi uninominali è 232).

L'applicazione del richiamato meccanismo produce esiti assolutamente corrispondenti al numero dei 231 collegi uninominali fissato dalla normativa vigente.

Analogamente, le modifiche operate al decreto legislativo n. 533 del 1993, recante le norme per l'elezione del Senato della Repubblica, mantengono inalterato il sistema elettorale vigente, sostituendo al risultato derivante dalla somma del seggio uninominale della Valle d'Aosta con i 6 seggi del Trentino-Alto Adige e gli altri 109 collegi uninominali il rapporto di tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni nazionali, con arrotondamento all'unità più prossima. In effetti, il numero dei seggi uninominali attuali pari a 116 (comprensivi del seggio della Valle d'Aosta e dei 6 seggi del Trentino-Alto Adige) corrisponde ai tre ottavi del numero totale dei seggi attribuiti alle circoscrizioni regionali, compresi Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Con riferimento alla Regione Trentino-Alto Adige, la proposta di legge in esame stabilisce che il numero dei collegi uninominali per la Camera è pari alla metà del totale dei seggi assegnati alla medesima Regione, con arrotondamento all'unità pari superiore, corrispondente al numero di 6 collegi uninominali sul totale degli 11 seggi che spettano alla Regione sulla base dell'attuale numero di deputati.

Per il Senato, la formula per l'individuazione dei collegi uninominali in Trentino-Alto Adige fa riferimento al "numero di collegi uninominali corrispondente al numero pari immediatamente inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione", corrispondente al numero di 6 collegi uninominali che attualmente la legge prevede, rispetto al totale di 7 seggi che ad oggi la Costituzione attribuisce alla medesima Regione. Tale disposizione, attraverso il ricorso all'arrotondamento all'unità pari, garantisce l'attuazione della "misura 111" a favore della popolazione altoatesina per l'elezione del Senato della Repubblica, che prevede l'assegnazione a ciascuna delle due Province autonome di un numero uguale di seggi e dunque presuppone un numero complessivo di seggi pari. Il criterio della parità, inoltre, viene applicato anche alla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il Molise, cui attualmente la normativa vigente attribuisce esplicitamente due collegi uninominali, restano i medesimi collegi anche sulla base della presente proposta di legge, in quanto rientrano nella previsione in base alla quale le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali. Nel testo vi è inoltre la previsione per cui le circoscrizioni che eleggono due deputati sono costituite in un collegio uninominale, nell'eventualità che tale ipotesi possa configurarsi (ad esempio per il Molise) per effetto della riduzione del numero dei deputati.

Il disegno di legge in titolo si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 modifica gli articoli 1 e 83 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, limitandosi ad individuare, per le diverse circoscrizioni per le quali la legge vigente indica il numero dei collegi uninominali, il rapporto frazionario la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati.

L'articolo 2 modifica gli articoli 1, 16-bis, 17, 20 e 21-ter del testo unico per l'elezione del Senato, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993. Si mantiene inalterato il sistema elettorale vigente, individuando, per le diverse circoscrizioni per le quali la legge vigente indica il numero dei collegi uninominali, il rapporto la cui applicazione restituisce gli stessi valori numerici attualmente previsti.

L'articolo 3 prevede una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali, a cui si potrà procedere qualora sia approvata la modifica costituzionale per la riduzione del numero dei componenti delle Camere, nel termine di sessanta giorni.

La delega reca principi e criteri direttivi che riproducono i medesimi principi della legge n. 165 del 2017 ma, anziché riferirsi a numeri fissi per l'individuazione di collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato, le modifiche rinviano al dato risultante dall'applicazione del rapporto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge. Inoltre, poiché anche il numero dei seggi del Trentino-Alto Adige, come quelli del Molise, ai sensi del disegno di legge in esame, risulta variabile in relazione al



numero complessivo di seggi assegnati alla circoscrizione, occorre che, nella sola ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari, anche i collegi di quelle Regioni possano essere disegnati dalla commissione a ciò preposta, ferme restando per il Trentino-Alto Adige la percentuale di collegi uninominali più elevata che nelle altre circoscrizioni e l'eguaglianza del numero dei seggi tra le Province autonome. In particolare, ai fini dell'individuazione del numero dei collegi uninominali e plurinominali sia della Camera che del Senato, le modifiche proposte rinviano al dato risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, dei rispettivi testi unici. Anche sotto il profilo procedurale la delega rinvia ai criteri dettati ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 165 del 2017.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene necessari alcuni approfondimenti, attraverso audizioni di esperti. A suo avviso, l'introduzione di un criterio di individuazione dei collegi uninominali in rapporto al totale dei seggi potrebbe determinare effetti diversi, a seconda del sistema elettorale vigente. Pertanto, sarebbe opportuno effettuare anche alcune simulazioni, per verificare il funzionamento di tale meccanismo.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associa alla proposta della senatrice De Petris, segnalando che la modifica prevista dal disegno di legge in esame, pur avendo una connotazione tecnica, potrebbe incidere sulla rappresentanza politica. Per esempio, con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, l'applicazione del nuovo criterio di determinazione dei collegi uninominali potrebbe non consentire l'elezione del rappresentante di lingua italiana.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) sottolinea la necessità di audire esperti sui meccanismi elettorali, per approfondire il funzionamento del nuovo criterio di determinazione dei collegi uninominali. In sede applicativa, infatti, potrebbero determinarsi effetti distorsivi.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) precisa che il nuovo meccanismo si applica esclusivamente alla legge elettorale vigente. Quanto alla determinazione dei collegi uninominali e plurinominali, il disegno di legge in esame prevede una apposita delega al Governo, che potrà tenere conto dell'avvenuta riduzione del numero dei parlamentari, qualora nel frattempo si concluda l'*iter* dei disegni di legge costituzionale n. 214 e connessi, in corso di esame.

Nel condividere l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali, propone che siano svolte congiuntamente a quelle riferite ai disegni di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, per l'economia dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene preferibile tenere distinte le audizioni riferite al disegno di legge in esame e quelle relative alla riduzione del numero dei parlamentari, trattandosi di due argomenti differenti. Eventualmente, gli esperti convocati in audizione potranno lasciare agli atti i propri contributi su entrambe le materie oggetto di approfondimento.

Propone quindi di fissare per le ore 15 di giovedì 22 novembre il termine entro cui segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

# 1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 27 (pom.) del 28/11/2018

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 27**  
**MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
**[BORGHESI](#)**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15*

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 859 E 602 (DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI OPERAZIONI ELETTORALI)*

# 1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant.) del 04/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018**  
**51ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano e per l'interno Sibilia.*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il **PRESIDENTE** comunica che, nell'ambito delle audizioni informali sul disegno di legge n. **881** (applicabilità delle leggi elettorali), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata di giovedì 29 novembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno annunciato l'intenzione di presentare della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo**

(Parere alla 11a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri di ieri lunedì 3 dicembre.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario sull'emendamento 1.5, in quanto volto a sopprimere la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata; sull'emendamento 1.7, in quanto prevede l'adozione di "piani industriali" da parte delle pubbliche amministrazioni; sull'emendamento 2.5, in quanto applica direttamente le disposizioni previste dall'articolo 2 anche a

istituzioni e soggetti con autonomia costituzionalmente garantita; sugli emendamenti 2.9 e 2.32, in quanto le disposizioni ivi previste creano disparità di trattamento tra la fattispecie generale di cui al comma 2 e quella speciale di cui al comma 4 dell'articolo 2; sugli emendamenti 2.26, 2.33 e 2.34, in quanto introducono il requisito dell'"accordo" in sede di Conferenza unificata non quale procedimento autonomo, ma all'interno di quello per l'adozione di atti governativi; sugli emendamenti 4.13, 4.15, 4.17 e 4.19, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.

Propone di esprimere parere non ostativo sull'emendamento 1.6, a condizione che sia riformulato sopprimendo la lettera *a*); sull'emendamento 1.13, a condizione che sia riformulato prevedendo che l'apposizione del termine agli enti pubblici non economici regionali e locali sia disciplinata previa intesa in sede di Conferenza unificata; sull'emendamento 2.24, a condizione che venga riformulato specificando che tale estensione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, non opera per i dirigenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001; sull'emendamento 4.18, a condizione che sia chiarita la portata dell'estensione dello stato giuridico e del trattamento economico di cui al comma aggiuntivo 1-*quater*.

Propone altresì di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo e in parte non ostativo con condizioni, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il **PRESIDENTE**, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, lunedì 3 dicembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario sugli emendamenti 1.86 e 1.87, in quanto condizionano l'entrata in vigore di alcune disposizioni all'esercizio di una delega non ancora conferita al Governo; sull'emendamento 1.0.1, in quanto contiene una norma di delegazione priva di principi e criteri direttivi; sull'emendamento 9.15, poiché incide nella sfera riservata all'autonomia della Camera dei deputati; sull'emendamento 11.0.1, poiché incide direttamente nella sfera riservata all'autonomia amministrativa e impositiva degli enti territoriali.

Sui restanti emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.

Il senatore **VITALI** (*FI-BP*) ritiene che il disegno di legge sia viziato da gravi profili di incostituzionalità, in particolare con riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. Infatti, la previsione di un ampliamento *sine die* dei termini di prescrizione, a suo avviso, contrasta con il principio della ragionevole durata del processo.

Pertanto, presenta un parere contrario sul testo del disegno di legge, pubblicato in allegato.

Il senatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ritenendo fondate le considerazioni del senatore Vitali, propone di rinviare la votazione, per consentire una maggiore riflessione sugli aspetti segnalati.

Il senatore **PERILLI** (*M5S*), pur tenendo conto della contrarietà espressa dal senatore Vitali, ritiene preferibile procedere comunque alla votazione del parere proposto dal relatore.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia un voto contrario, in quanto ritiene pienamente condivisibili i rilievi formulati dal senatore Vitali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e in parte contrario e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

Pertanto, la proposta di parere alternativo sul testo del disegno di legge risulta preclusa.

*IN SEDE REFERENTE*

**(214) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - QUAGLIARIELLO. - Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari**

**(515) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI e PERILLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**(805) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PATUANELLI e ROMEO. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 novembre.

Riprende la discussione generale.

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia che, a breve, presenterà un nuovo testo, anche al fine di recepire alcuni dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) chiede che, a seguito della presentazione di un nuovo testo, si apra nuovamente il dibattito.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della particolare rilevanza dei disegni di legge costituzionale in esame, avvisa che la discussione generale proseguirà già nel corso della seduta odierna, con la possibilità, eventualmente, di integrare l'intervento già svolto.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ribadisce che la proposta di riduzione del numero dei parlamentari deve essere valutata in un quadro più complessivo, in modo da tenere conto degli effetti distorsivi che potrebbero determinarsi sul procedimento legislativo e sulla riduzione della rappresentanza politica. A suo avviso, infatti, occorrerebbe al contempo riflettere sulla opportunità di modificare l'assetto del sistema bicamerale. Inoltre, bisognerebbe intervenire anche sulla disciplina elettorale vigente, ma non nel senso indicato dal disegno di legge n. [881](#), che si limita a prevedere un numero di collegi uninominali pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni. In questo modo, infatti, si rischia di rendere fortemente disomogenei i collegi elettorali. Peraltro, tale norma contrasterebbe con gli impegni contenuti nel pacchetto di misure a favore delle popolazioni altoatesine e recepiti nelle norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che assegnano alla Provincia di Bolzano tre seggi al Senato, per garantire l'elezione di rappresentanti delle minoranze linguistiche, in particolare quello di lingua italiana. Pertanto, conferma il proprio orientamento contrario sui disegni di legge costituzionale in esame.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), riservandosi di valutare la proposta di testo unificato del relatore, sottolinea che, nel corso delle audizioni degli esperti, sono state rilevate da più parti le criticità derivanti da una riduzione lineare del numero dei parlamentari. A suo avviso, quindi, si dovrebbe tenere conto degli effetti connessi a tale importante modifica costituzionale, in particolare con riferimento alla rappresentanza democratica.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene condivisibile la scelta di operare una modifica puntuale della Costituzione, intervenendo solo sul numero dei parlamentari, ma al contempo si dovrebbe rivedere anche la disciplina elettorale, evitando che si determinino i numerosi effetti distorsivi segnalati nel corso delle audizioni e del dibattito.

Ricorda, infatti, che la modifica prospettata potrebbe compromettere il funzionamento delle Camere, incidere negativamente sul principio di rappresentatività e sulla tutela delle minoranze linguistiche nel Trentino-Alto Adige, nonché ampliare eccessivamente il peso dei grandi elettori regionali, rispetto ai senatori, in sede di elezione del Presidente della Repubblica. Auspica, pertanto, che tali criticità siano risolte nel testo unificato del relatore.

In ogni caso, sottolinea che l'impatto della riduzione del numero dei parlamentari dovrà essere valutato anche alla luce della proposta di adeguamento della legge elettorale vigente, come previsto dal disegno di legge n. [881](#), il cui *iter* procede parallelamente a quello dei disegni di legge costituzionale in esame. Infatti, la determinazione dei collegi uninominali in rapporto a un numero inferiore di parlamentari determinerà un eccessivo ampliamento della loro estensione, con conseguenti effetti negativi sulla conoscibilità dei candidati. Peraltro, la presenza di soglie di sbarramento implicite, connesse al sistema elettorale misto, limiterebbe il pluralismo della rappresentanza democratica. A suo avviso, tali proposte non farebbero altro che aggravare il progressivo allontanamento dei cittadini dalla politica, che invece si dichiara di voler contrastare.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) non ravvisa alcun rischio per il sistema di democrazia rappresentativa, considerato che, in base alla variazione proposta, il numero di parlamentari sarà comunque commisurato a quello previsto in altri Paesi membri dell'Unione europea.

Ritiene, inoltre, che la previsione di organismi parlamentari più snelli consenta un recupero di efficienza e credibilità. In questo modo, si potrebbe invertire il progressivo spostamento dell'equilibrio tra poteri istituzionali a favore dell'Esecutivo registrato negli ultimi anni, anche a causa del ricorso eccessivo allo strumento della decretazione d'urgenza.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) riconosce che la riduzione del 36,5 per cento del numero dei parlamentari comporterà un aumento proporzionale dell'ampiezza dei collegi elettorali. Tuttavia, ritiene che questo sia un fattore positivo, in quanto ciò consentirebbe di eleggere rappresentanti di più alto profilo, meno influenzabili da interessi locali e particolaristici.

Ritiene, inoltre, preferibile lasciare immutato il numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica: qualora il loro numero fosse ridotto da tre a due, infatti, con l'elezione di un rappresentante di maggioranza e uno di minoranza, si finirebbe per annullare il peso politico della loro presenza. In questo modo, si riconoscerebbe alle Regioni una maggiore incisività, in rapporto agli spazi di autonomia che gli enti territoriali stanno progressivamente acquisendo.

Con riferimento a Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, invita a considerare che le minoranze linguistiche potrebbero comunque eleggere i loro rappresentanti nei collegi plurinominali.

Il senatore [FERRARI](#) (*PD*) sottolinea che la mera riduzione del numero dei parlamentari, se non inserita in un disegno riformatore più organico, finisce per diminuire la rappresentatività, in rapporto alla popolazione, e incide negativamente sul funzionamento degli organi parlamentari. Ciò determina, indirettamente, uno spostamento dell'equilibrio istituzionale a favore del Governo, in contraddizione con le posizioni sostenute da una parte della maggioranza nella scorsa legislatura.

D'altro canto, nota che, anche riguardo alla concorrenza dei diversi livelli istituzionali nel processo

decisionale, risulta attenuato il progetto di valorizzazione delle autonomie regionali.

A suo avviso, i disegni di legge costituzionale in esame, dall'indubbia finalità propagandistica, perseguono altresì l'obiettivo di svilire la democrazia liberale, depotenziando il Parlamento nei confronti dell'Esecutivo. Risulterebbe così più agevole rafforzare l'identità dello Stato-nazione, pur in un contesto globalizzato.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) sottolinea che il progetto di riforma costituzionale portato avanti dal Partito Democratico nella scorsa legislatura puntava a una modernizzazione dell'architettura istituzionale del Paese, completando un dibattito avviato fin dagli anni Ottanta, con la Commissione Bozzi. Fra l'altro, si tendeva a razionalizzare i rapporti tra Stato e Regioni, intervenendo sulle materie di legislazione concorrente. Tuttavia, come è noto, il disegno di legge costituzionale, sebbene approvato dal Parlamento, non ha superato il *referendum* popolare, probabilmente per la complessità e ampiezza della modifica costituzionale proposta.

I disegni di legge costituzionale in esame, invece, si limitano apparentemente a ridurre il numero dei parlamentari, ma - come è emerso dalle audizioni e dal dibattito in corso - determinano altresì una serie di effetti negativi indiretti, tra cui la riduzione della rappresentanza democratica e lo squilibrio della composizione del collegio per l'elezione del Presidente della Repubblica.

A suo avviso, sarebbe opportuno un confronto costruttivo sul merito delle proposte formulate, per approfondirne i risvolti dal punto di vista tecnico e per valutarne l'impatto sugli equilibri costituzionali. Occorre comprendere, infatti, se la riduzione del numero dei parlamentari prefiguri in realtà un modello differente di democrazia rappresentativa.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) assicura la piena disponibilità della maggioranza a un dialogo costruttivo su una materia così significativa.

Respinge con fermezza, tuttavia, le ipotesi - formulate da alcuni esponenti dell'opposizione - che il progetto di riforma tenda in realtà a rendere più fragile la democrazia. L'obiettivo, invece, è riavvicinare i cittadini alla rappresentanza politica, dimostrando che questa è in grado di recepire le istanze popolari anche quando si tratti di adottare misure rigorose. A suo avviso, quindi, le critiche formulate appaiono strumentali e non attengono al merito del provvedimento.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), nel concordare con la senatrice Maiorino, ritiene strumentali le argomentazioni del senatore Ferrari, se si considera che la riforma costituzionale predisposta dal Partito Democratico mirava a togliere spazi di autonomia alle Regioni, riconducendo alla competenza statale anche alcune materie di legislazione concorrente.

Al contrario, il Movimento 5 Stelle ha contribuito fattivamente allo svolgimento dei *referendum* consultivi sull'autonomia regionale organizzati in Lombardia e Veneto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara così conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2018, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (n. 54)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [VONO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto ministeriale di ripartizione dello stanziamento previsto per l'anno 2018 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

L'importo stanziato sul capitolo di previsione del bilancio n. 2309, piano gestionale 1, del Ministero dell'interno, è di 1.939.393 euro, a sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della n. 549 del 1995. Segnala, a tale proposito, che lo stanziamento per il 2018 risulta incrementato rispetto agli ultimi cinque anni.

Ricorda che le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.512.726,54, 232.727,16 e 193.939,3 euro, in ragione del numero degli iscritti, secondo il criterio già applicato negli anni precedenti.

Dopo aver precisato che è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2017 dalle associazioni destinatarie dei contributi, come previsto dall'articolo 3 del medesimo schema di decreto, propone di esprimere un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

#### IN SEDE REFERENTE

**(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati

**(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 novembre e rinviato nella seduta del 20 novembre.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) sottolinea l'esigenza di intervenire con particolare cautela per modificare i complessi meccanismi delle operazioni elettorali, al fine di non comprometterne il funzionamento. In particolare, ritiene rischioso attribuire al presidente della corte d'appello - in luogo del sindaco - il compito di provvedere alla sostituzione dei presidenti di seggio, perché si potrebbe ostacolare l'operatività di alcune sezioni, in caso di impedimento della persona designata.

In secondo luogo, esprime preoccupazioni anche in riferimento alla modifica dell'ampiezza demografica delle sezioni elettorali, di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. [859](#). Infatti, il previsto aumento del limite inferiore dei seggi da 500 a 700 elettori iscritti potrebbe determinare la necessità di ridefinire un elevato numero di sezioni elettorali. Tale operazione potrebbe risultare particolarmente difficile, considerati i tempi ristretti a disposizione, in vista delle consultazioni elettorali dei prossimi



mesi.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) ritiene inaccettabile il limite di due mandati consecutivi per i presidenti di seggio e gli scrutatori. Infatti, spesso nelle sezioni elettorali si determinano ritardi proprio per la mancanza di preparazione e di esperienza delle persone che ricoprono questi ruoli. A suo avviso, sarebbe opportuno prevedere elenchi di soggetti specializzati nello svolgimento di tali funzioni. Chiede, inoltre, di conoscere la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 6, che introduce il divieto di assunzione di personale dipendente da parte delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide la finalità del provvedimento, che è volto a garantire la trasparenza e l'imparzialità delle operazioni elettorali. Tuttavia, riconosce che alcune disposizioni potrebbero determinare problemi in fase applicativa. Del resto, è anche vero che in alcune zone presidenti di seggio e scrutatori sono scelti in base all'appartenenza politica o, addirittura, per motivi di scambio politico-mafioso. Occorre, quindi, trovare un punto di equilibrio, introducendo le modifiche che si ritengano necessarie per assicurare l'efficiente funzionamento delle sezioni elettorali.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ravvisa alcune criticità, che auspica possano essere superate attraverso la presentazione di emendamenti.

Sottolinea che l'innalzamento del limite inferiore dei seggi da 500 a 700 elettori iscritti comporterebbe una complessa operazione di ridefinizione delle sezioni elettorali.

Preannuncia, poi, la presentazione di emendamenti per introdurre misure volte a garantire l'efficienza e la trasparenza degli uffici centrali.

Ritiene criticabile l'eliminazione della possibilità di surroga del presidente di seggio con il sindaco o un suo delegato, in quanto la scelta del sostituto per indisponibilità improvvisa, da parte del presidente della corte d'appello competente per territorio, potrebbe determinare gravi ritardi nell'espletamento delle operazioni elettorali.

Con riferimento agli scrutatori, condivide la scelta di garantire una riserva di posti a coloro che si trovano in stato di disoccupazione, però richiama l'attenzione sulle modalità di compilazione degli elenchi di nominativi tra cui viene effettuato il sorteggio dalla commissione elettorale.

Sull'autenticazione delle firme per la richiesta di *referendum*, condivide l'estensione della competenza ai cittadini designati dai promotori del quesito referendario: sarebbe tuttavia opportuno precisare i requisiti di questi soggetti, soprattutto con riferimento all'esperienza pregressa.

Infine, riguardo all'utilizzo di urne semitrasparenti, segnala che la spesa sarà significativa; inoltre, potrebbe risultare difficile provvedere alla loro corretta conservazione, soprattutto nelle sezioni elettorali dei grandi centri abitati.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) ritiene opportune alcune modifiche sulle caratteristiche delle cabine elettorali. In primo luogo, bisognerebbe precisarne le dimensioni, in quanto il riferimento alla necessità di riparare il busto dell'elettore è un criterio variabile in rapporto alla statura della persona. Inoltre, sarebbe preferibile che il lato aperto sia rivolto verso la sala, e non verso il muro, per garantire la trasparenza delle operazioni elettorali, considerato che la segretezza è già assicurata dalla posizione di spalle dell'elettore.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene indispensabili alcune modifiche, per non arrecare problemi al funzionamento delle sezioni elettorali. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni relative alla sostituzione del presidente di seggio, alla capacità ed esperienza delle persone che svolgono le funzioni di presidenti e scrutatori, alla individuazione di criteri precisi per la ridefinizione delle sezioni elettorali.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario SIBILIA, intervenendo in replica, sottolinea che il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità, dopo un ampio dibattito nel quale sono stati risolti gli aspetti critici rilevati già nella scorsa legislatura.

In primo luogo, assicura che il Ministero dell'interno non ha ravvisato difficoltà particolari a fronte dell'esigenza di procedere alla rimodulazione delle sezioni elettorali.

Ritiene poi che il ricorso a presidenti e scrutatori di seggio specializzati contrasti con il principio di partecipazione dei cittadini nella verifica della correttezza delle operazioni elettorali. In ogni caso, precisa che il limite dei due mandati riguarda solo quelli svolti nella medesima sezione.

Osserva che il divieto di assunzione di personale da parte delle società partecipate è volto a evitare il voto di scambio, mentre la nuova struttura delle cabine è prevista per prevenire brogli elettorali, per esempio attraverso l'utilizzo di schede timbrate al di fuori del seggio.

Conclude auspicando una rapida definizione del testo, affinché possa entrare in vigore prima delle prossime tornate elettorali.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) propone di adottare il disegno di legge n. [859](#), già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base per il seguito dell'esame.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 12 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. [859](#), adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,55.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 920**

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.5 contrario, in quanto volto a sopprimere la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata;
- 1.7 contrario, in quanto prevede l'adozione di "piani industriali" da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 2.5 contrario, in quanto applica direttamente le disposizioni previste dall'articolo 2 anche a istituzioni e soggetti con autonomia costituzionalmente garantita;
- 2.9 e 2.32 contrario, in quanto le disposizioni ivi previste creano disparità di trattamento tra la fattispecie generale di cui al comma 1 e quella speciale di cui al comma 4 dell'articolo 2;
- 2.26, 2.33 e 2.34 contrario, in quanto introducono il requisito dell'"accordo" in sede di Conferenza Unificata non quale procedimento autonomo, ma all'interno di quello per l'adozione di atti governativi;
- 4.13, 4.15, 4.17 e 4.19 contrario, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;
- 1.6 non ostativo, a condizione che venga riformulato sopprimendo la lettera a);
- 1.13 non ostativo, a condizione che venga riformulato prevedendo che l'apposizione del termine agli enti pubblici non economici regionali e locali sia disciplinata previa intesa in sede di Conferenza unificata;

- 2.24 non ostantivo, a condizione che venga riformulato specificando che tale estensione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, non opera per i dirigenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- 4.18 non ostantivo, a condizione che venga chiarita la portata dell'estensione dello stato giuridico e del trattamento economico di cui al comma aggiuntivo 1-*quater*;
- non ostantivo sui restanti emendamenti.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sul testo, parere non ostantivo;
- sugli emendamenti:
  - 1.86 e 1.87 parere contrario, in quanto condizionano l'entrata in vigore di alcune disposizioni all'esercizio di una delega non ancora conferita al Governo;
  - 1.0.1 parere contrario, in quanto contiene una norma di delegazione priva di principi e criteri direttivi;
  - 9.15 parere contrario, poiché incide nella sfera riservata all'autonomia della Camera dei deputati;
  - 11.0.1 parere contrario, poiché incide direttamente nella sfera riservata all'autonomia amministrativa e impositiva degli enti territoriali;
- sui restanti emendamenti, parere non ostantivo.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI VITALI E PAGANO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che la previsione di un ampliamento *sine die* dei termini di prescrizione contrasta con il principio della ragionevole durata del processo, e che pertanto il provvedimento è viziato da gravi profili di incostituzionalità con riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

## 1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 57 (pom.) dell'08/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019**  
**57ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**PERILLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(881) PERILLI ed altri. - Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali  
indipendentemente dal numero dei parlamentari**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre 2018 e rinviato nella seduta del 6 dicembre 2018.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore **PARRINI** (PD) ribadisce che vi è una stretta interrelazione tra il provvedimento in titolo e il disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in sede referente: anche gli esperti interpellati nel ciclo di audizioni informali hanno evidenziato l'esigenza di una valutazione complessiva dei due argomenti. L'applicazione di un sistema elettorale misto con prevalente quota proporzionale, a prescindere dal numero dei parlamentari, rischia infatti di provocare effetti distorsivi sulla rappresentanza democratica, quale ad esempio l'ampliamento eccessivo delle dimensioni dei collegi uninominali.

Annuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti migliorativi del testo, sul quale esprime un giudizio critico, confidando nella disponibilità del Governo e della maggioranza a un confronto costruttivo, volto all'approvazione di un provvedimento equilibrato e non al conseguimento di vantaggi in termini elettorali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità**

**(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio**

**(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**

**(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio**

**(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre 2018.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni per approfondire alcuni aspetti dei disegni di legge all'esame.

In particolare, tenuto conto della situazione di grave emergenza sociale, provocata soprattutto dal susseguirsi di episodi di maltrattamento di bambini negli asili nido (è di oggi la notizia dell'arresto di tre maestre e di un'operatrice di una scuola vicino a Roma), ritiene opportuna una riflessione sull'introduzione di un obbligo, per le strutture pubbliche, di installare sistemi di videosorveglianza. Conseguentemente, sarà necessario riesaminare la dotazione finanziaria del provvedimento, in quanto le risorse stanziare sarebbero insufficienti a garantire, oltre alla formazione del personale, anche l'installazione e la manutenzione delle telecamere a circuito chiuso. Segnala, a tale proposito, che anche la Ragioneria generale ha formulato alcuni rilievi circa la copertura finanziaria.

In secondo luogo, sottolinea che la previsione di un *iter* eccessivamente lungo e farraginoso per l'autorizzazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza rischia di pregiudicarne l'esito finale. Auspica, quindi, che le audizioni di esperti consentano di superare le difficoltà evidenziate, al fine di predisporre un testo realmente utile ed efficace.

Chiede, infine, di conoscere l'orientamento del Governo sui provvedimenti in titolo.

Il sottosegretario ZOCCANO si riserva di intervenire a seguito delle audizioni informali.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 11 di giovedì 10 gennaio il termine entro cui segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(859) Deputato Dalila NESCI ed altri.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

**(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre 2018.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [859](#)

Art. 1

#### 1.1

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 3).*

#### 1.2

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

#### 1.3

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

#### 1.4

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

## 1.5

### VITALI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

## 1.6

### PIROVANO, AUGUSSORI, SAPONARA

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento del presidente, il Presidente della Corte d'appello procede senza indugi alla nomina di un sostituto, individuato tra i cittadini inclusi nell'elenco di cui al comma 3 che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio o tra gli altri soggetti di cui al comma 1";».

## 1.7

### VITALI

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il primo capoverso.*

## 1.8

### DURNWALDER

*Al comma 1, lettera b), numero 4), primo capoverso, sostituire le parole: «I presidenti», con le seguenti: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i presidenti».*

## 1.9

### DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), numero 4), al primo capoverso sostituire le parole: «per due volte», con le seguenti: «per tre volte».*

## 1.10

### AUGUSSORI, PIROVANO, SAPONARA

*Al comma 1, lettera b), numero 4), al primo capoverso dopo le parole: «presso la medesima sezione*

elettorale» *aggiungere le seguenti*: «, salvo nei comuni presso i quali è istituita un'unica sezione elettorale».

### 1.11

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi salvo che ciò renda impossibile la costituzione del seggio";».

### 1.12

[DURNWALDER](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: «fino a 1.000 abitanti», con le seguenti: « fino a 15.000 abitanti».*

### 1.13

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti».*

### 1.14

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite la struttura e le dimensioni delle cabine elettorali, in modo da assicurare la segretezza del voto e la regolarità della sua espressione».*

## Art. 2

### 2.1

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a sessantacinque anni», con le seguenti: «non superiore a settanta anni».*



## 2.2

[PAGANO](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 2.3

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "i notai" sono inserite le seguenti: "e i loro assistenti di studio, previa delega del notaio"».

## 2.4

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "giudici di pace" sono inserite le seguenti: "e i giudici onorari"».

## 2.5

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco», con le seguenti: «gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, al presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco».*

## 2.6

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

## 2.7

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

## Art. 3

### 3.1

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

### 3.2

[VITALI](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

### 3.3

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento di uno o più presidenti, il Presidente della Corte d'appello procede senza indugi alla nomina di un numero di sostituti pari a quello occorrente, individuandoli tra i cittadini inclusi nell'elenco di cui al comma 4 che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio o tra gli altri soggetti di cui al comma 2";».

### 3.4

[VITALI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere il primo capoverso.*

### 3.5

[DURNWALDER](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: «I presidenti», con le seguenti: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i presidenti».*

### 3.6

#### [AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «presso la medesima sezione elettorale» aggiungere le seguenti: «, salvo nei comuni presso i quali è istituita un'unica sezione elettorale».*

### 3.7

#### [PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi salvo che ciò renda impossibile la costituzione del seggio";».

### 3.8

#### [DURNWALDER](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «fino a 1.000 abitanti», con le seguenti: «fino a 15.000 abitanti».*

### 3.9

#### [AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti.».*

### 3.10

#### [PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite la struttura e le dimensioni delle cabine elettorali, in modo da assicurare la segretezza del voto e la regolarità della sua espressione».*

### 3.11

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 60, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione dei numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comune non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero"».

**3.12**

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i), la parola: "1.000" è sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-*bis*) da non meno del cinque per cento e da non più del dieci per cento degli elettori, approssimato al numero intero più vicino, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti";

c) il comma 2 è soppresso».

Art. 4

**4.1**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «a-ter)», sostituire le parole: «sessantacinque anni», con le seguenti: «settanta anni».*

**4.2**

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è premesso il seguente comma:

"01. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, con invito pubblicato nel sito internet del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, chiede agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli scritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive.";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale, salvo nei comuni presso i quali è istituita un'unica sezione elettorale"».

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere il comma 2;*

*b) all'articolo 9, comma 1, sopprimere il secondo periodo;*

*c) all'articolo 9, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «pari complessivamente a euro 798.744 per l'anno 2019 e a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «pari complessivamente a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2019».*

#### 4.3

##### DURNWALDER

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al capoverso «Art. 6», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.»;*

*2) al capoverso «Art. 6», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, per le quali prende inconsiderazione i soli iscritti nell'albo degli scrutatori che, a seguito della richiesta ai sensi del comma 1, hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore»;*

*3) al capoverso «Art. 6», comma 3, sopprimere le seguenti parole: «fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, a un ulteriore sorteggio»;*

*4) al capoverso «Art. 6», comma 5, premettere le seguenti parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».*

#### 4.4

##### VITALI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6», sopprimere il comma 5.*

#### 4.5

##### DURNWALDER

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 6», comma 5, premettere le seguenti parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».*

#### Art. 5

#### 5.1

##### PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

## 5.2

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 5.3

[DE PETRIS](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente*

«1. L'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente:

"Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.000, né inferiore a 600; in presenza di motivate esigenze logistiche, lo scostamento del numero minimo o massimo di iscritti per sezione può essere del 15 per cento.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti non inferiore a 50. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni"».

## Art. 6

### 6.1

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.2

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «lo stato di emergenza», inserire le seguenti: «ovvero dei casi in cui nella gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica emergano esigenze imprevedibili dovute a ragioni di sostituzione di altri lavoratori o ad incrementi significativi dell'attività ordinaria.».*

## Art. 7

### 7.1

[DURNWALDER](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 6, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei precedenti commi»;

*b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 12, dopo il comma 10, è inserito il seguente:*

"10-bis. Qualora le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d Aosta, di lingua tedesco della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia non siano collegate con altra lista ai sensi del comma 9, del presente articolo, vale quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, numero 1-ter) o 1-quater) della presente legge.";

*b) all'articolo 21, comma 1, dopo il numero 1-bis) sono inseriti i seguenti:*

"1-ter) procede ai sensi del comma 1, numero 2) se tra le liste di candidati di cui all'articolo 12, comma 10-bis. vi sia una lista che abbia conseguito la soglia di curai comma 1, numero 1-bis);

1-quater) attribuisce un seggio alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale qualora nessuna lista di cui all'articolo 12, comma 10-bis abbia superato la soglia di cui al comma 1, numero 1-bis)";

*c) all'articolo 21, comma 1, al numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "quoziente elettorale nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e quelli ottenuti dalla differenza tra il quoziente elettorale nazionale e la cifra elettorale della lista di cui al numero 1-quater)";».*

## 7.2

### DURNWALDER

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 6, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei precedenti commi»;*

*b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 12, dopo il comma 10, è inserito il seguente:*

"10-bis. Qualora le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d Aosta, di lingua tedesco della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia non siano collegate con altra lista ai sensi del comma 9, del presente articolo, vale quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, numero 1-ter) o 1-quater) della presente legge.";

*b) all'articolo 21, comma 1, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente:*

"1-ter) procede ai sensi del comma 1, numero 2) se tra le liste di candidati di cui all'articolo 12, comma 10-bis. vi sia una lista che abbia conseguito la soglia di curai comma 1, numero 1-bis)";

*c) all'articolo 21, comma 1, al numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "quoziente elettorale nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e quelli ottenuti dalla differenza tra il quoziente elettorale nazionale e la cifra elettorale della lista di cui al numero 1-quater)";».*

## 7.3

### DURNWALDER

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 6, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei precedenti commi»;*

*b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) dopo il numero 1-bis), è aggiunto il seguente:*

*"1-bis.1) individua tra le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressione di minoranze linguistiche riconosciute e non collegate con altra lista, la lista che abbia conseguito la maggior cifra elettorale nazionale";*

*2) al numero 2), le parole: "procede al riparto dei seggi" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'attribuzione di un seggio alla lista di candidati individuata ai sensi del numero 1-bis.1) e al riparto dei seggi restanti"».*

## Art. 8

### 8.1

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «vigili del fuoco», inserire le seguenti: «, qualora».*

## Art. 9

### 9.1

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 738.744», ovunque ricorrano, con le seguenti: «euro 2.216.232» e sostituire le parole: «euro 798.744» con le seguenti: «euro 2.276.232».*



## 1.3.2.1.7. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom.) del 16/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019**  
**109<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di integrare il programma delle audizioni sul fenomeno della prostituzione. Riguardo al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. **876** e n. **971** (vittime del dovere), si è concordato di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire per le ore 16 di venerdì 18 ottobre.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE** comunica che, tuttavia, non si è realizzato un consenso sulla proposta di calendarizzare altresì, per la prossima settimana, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. **859** e n. **602** (disposizioni in materia di operazioni elettorali), nonché del disegno di legge n. **897** e connessi in materia di videosorveglianza, il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. **1089** (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*) e l'esame del disegno di legge n. **1351**, recante disposizioni per la promozione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

La senatrice **PIROVANO** (*L-SP-PSd'Az*) chiede che sia posta in votazione la proposta di integrare il calendario con i disegni di legge citati dal Presidente.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) annuncia un voto contrario, ricordando che è ormai prossimo l'avvio della sessione di bilancio. Sarebbe quindi inopportuno calendarizzare provvedimenti recanti misure di spesa, come ad esempio i provvedimenti in materia di videosorveglianza, il cui esame dovrebbe essere a breve nuovamente sospeso.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di integrazione del calendario dei lavori, posta in votazione, è respinta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

# 1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020**  
**123ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*La seduta inizia alle ore 16.*

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare o proseguire - nel corso delle prossime sedute - l'esame dei seguenti provvedimenti, già iscritti all'ordine del giorno:

disegno di legge costituzionale n. **1440** e connessi (estensione elettorato per il Senato);

disegno di legge costituzionale n. **83** e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente);

disegno di legge costituzionale n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale);

disegno di legge costituzionale n. **1089** (iniziativa legislativa popolare e *referendum*);

disegno di legge n. **876** e connessi (vittime del dovere);

disegno di legge n. **1144** e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio);

disegno di legge n. **859** e connessi (Disposizioni in materia di operazioni elettorali);

disegno di legge n. **897** (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private);

disegno di legge n. **1351** (lingua dei segni italiana (LIS) e lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).

Si è inoltre concordato di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. **1477**, recante delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo, come peraltro già stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 12 novembre 2019.

Si è altresì deciso di proseguire l'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, in riferimento alla quale è ancora da completare il ciclo di audizioni previste.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) informa, inoltre, che il senatore Pagano si è fatto latore di una proposta di indagine conoscitiva - presentata dal senatore Gasparri - sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD), dopo aver espresso l'orientamento favorevole del Gruppo PD allo svolgimento di una procedura informativa su tali argomenti, chiede di conoscere quale impostazione i presentatori intendano dare all'indagine conoscitiva, al fine di arricchirla con ulteriori proposte.

Il [PRESIDENTE](#) comunica, infine, che è stato assegnato alle Commissioni 1ª e 13ª riunite l'Atto del Governo n. 137 (schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile). Poiché il termine per l'espressione del parere è fissato per il 1º febbraio prossimo, avverte che attiverà gli opportuni contatti con la Presidenza della 13ª Commissione per concordare la programmazione dei lavori.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica**, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

**(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni**

**(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica**

**(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato**

**- e petizione n. 99 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 31 emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1440](#)

Art. 01

**01.1**

[Corbetta](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

«Art. 01.

1. Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età"».

Art. 1

## 1.1

[Modena](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.2

[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

## 1.3

[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno."

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

#### 1.4

##### [Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il-Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

## 1.5

### [Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

## 1.6

### [Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

#### **1.7**

##### Calderoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

#### **1.8**

##### Calderoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

#### **1.9**

##### Calderoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

#### **1.10**

##### Calderoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

#### **1.11**



[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

**1.12**

[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

**1.13**

[Corbetta](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno."»

**1.14**

[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno."».

**1.15**

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- *bis.*

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

6. L'articolo 85 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

## 1.16

### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni.",

8. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

9. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

12. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

## 1.17

### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- **bis**.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»

5. All'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

## 1.18

### Calderoli

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- **bis**.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

7. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta

comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

8. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

9. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

## 1.19

### Calderoli

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

5. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

6. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

7. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

8. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

9. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

10. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

## 1.20

### Calderoli

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere infine il seguente articolo:*

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero",

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

### 1.21

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

### 1.22

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

### 1.23

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

### 1.24

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

### 1.25

#### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

### 1.26

#### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

### 1.27

#### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

### 1.28

#### [Parrini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Marcucci](#), [Perilli](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Sudano](#)

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "hanno compiuto il quarantesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

### 1.29

#### [Fazzolari](#), [La Russa](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

### 1.30

#### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

# 1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020**  
**199ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**

(Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria nell'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice **PIROVANO** (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **GARRUTI** (M5S) illustra l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere**

(Rinvio del seguito della discussione)

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) informa che, pur essendo pervenuta la relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve essere ancora completata l'istruttoria da parte della Commissione bilancio, che tuttavia è convocata domani.

Il PRESIDENTE rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo**

(Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Perilli, che reca una modifica all'articolo 75 della Costituzione in tema di referendum abrogativo e introduce alcune novelle alla legge n. 352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e alla legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

L'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 75 della Costituzione, al fine di prevedere che, qualora la proposta soggetta a referendum sia approvata, il legislatore non possa introdurre la medesima normativa prima di cinque anni dalla sua abrogazione, salvo che con una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale è intervenuta in materia con distinte pronunce e in tempi diversi, delineando una evoluzione giurisprudenziale che ha concorso alla diffusione di un orientamento secondo il quale, pur con varia argomentazione, ravvisa la vincolatività per il legislatore in ordine al ripristino della normativa oggetto di abrogazione referendaria. In particolare, la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato, per la prima volta, l'illegittimità costituzionale di una norma primaria per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare mediante il referendum *ex* articolo 75 della Costituzione. Tale sentenza ha altresì tratteggiato un orizzonte temporale entro cui collocare l'operatività del vincolo, benché non predeterminato, ma flessibile e riferito a elementi fattuali che siano indice di un possibile mutamento rispetto alla "situazione" in cui il corpo referendario abbia espresso il suo puntuale dissenso rispetto a una normativa. Ha infatti ravvisato: "un simile vincolo derivante dall'abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione, venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l'effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all'abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto".



Dunque, la proposta in esame aspira a superare questa indeterminatezza temporale e a circoscrivere il vincolo derivante dal risultato referendario a un periodo temporale di cinque anni, ripristinando così la simmetria tra esito negativo ed esito positivo del referendum. Infatti, la legge n. 352 del 1970 sancisce che, qualora il risultato della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti referendum per l'abrogazione della stessa legge per un periodo di cinque anni. Pare dunque ragionevole ipotizzare che, in caso di esito positivo, sia rispettata la volontà popolare per pari tempo.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche alla legge n. 352 del 1970. In particolare, con una novella all'articolo 33, terzo comma, si prevede che, non oltre il termine di tre giorni prima della data fissata per la deliberazione della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum, i promotori depositino una memoria concernente l'intento perseguito, ai fini della valutazione dei profili di violazione del divieto di ripristino sostanziale o formale della normativa abrogata. Si segnala, in proposito, che la menzione di un "divieto di ripristino" esprime un concetto diverso da quello profilato dalla novella costituzionale sopra ricordata, la quale prevede non un divieto, ma un aggravio procedimentale per il ripristino.

Con una novella all'articolo 37 si prevede che, nei cinque anni successivi all'abrogazione delle disposizioni oggetto di referendum, i promotori, al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dagli elettori, possano promuovere la questione di legittimità costituzionale sui provvedimenti legislativi che introducano nuovamente la normativa abrogata.

L'articolo 3 novella la legge n. 87 del 1953, introducendo l'articolo 32-*bis*, in base al quale, per i profili richiamati al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge può essere promossa dai promotori del referendum di cui al medesimo articolo 75. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge che ripristina la normativa abrogata, i promotori del referendum possono promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge n. 352 del 1970.

Inoltre, prevede che nelle more della definizione del giudizio, sia sospesa l'efficacia degli atti amministrativi adottati sulla base della legge o dell'atto avente forza di legge approvati in violazione dell'esito referendario.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Poiché le disposizioni illustrate incidono sia sulla Costituzione, sia su leggi ordinarie, ritiene opportuno riformulare gli articoli 2 e 3 in modo tale da inserire le relative disposizioni direttamente nel corpo del disegno di legge costituzionale, senza novellare fonti di rango inferiore.

Il PRESIDENTE, considerata la complessità della materia, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando il termine per la proposizione dei soggetti da audire per le ore 12 di lunedì 23 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi disegni di legge costituzionale, chiede come mai non si proceda con l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1089 (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum), che era in avanzato stato di definizione.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), correlatore sul disegno di legge n. 1089, conferma che in effetti l'esame del testo era a un punto di definizione tecnico-giuridico piuttosto avanzato.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), nel ritenere pertinente l'osservazione del senatore Calderoli, chiede alla Presidenza di verificare se vi sia un orientamento favorevole a proseguire l'esame del disegno di legge costituzionale, a cui - come è noto - il Movimento 5 Stelle annette particolare rilievo, e di nominare eventualmente un nuovo relatore di maggioranza, considerato che attualmente i relatori sono entrambi espressione del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Perilli. Preliminarmente, tuttavia, bisognerà verificare se vi è un'intesa politica per concludere l'esame del disegno di legge costituzionale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea la necessità di effettuare una ricognizione di tutti i provvedimenti il cui esame è sospeso da tempo, come i disegni di legge nn. 859 e 602 (Disposizioni in materia di operazioni elettorali).

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), relatrice sui disegni di legge nn. 859 e 602, assicura che si può procedere all'esame degli emendamenti.

*IN SEDE REFERENTE*

***(1642) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI ed altri. - Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione***  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendosi concluso il ciclo delle audizioni informali, si potrà procedere alla discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che, dalle audizioni, sono emerse indicazioni interessanti su aspetti positivi e criticità del testo. Chiede pertanto al relatore indicazioni su come intenda procedere.

Il relatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) sottolinea che, in effetti, molti esperti auditi hanno rilevato l'opportunità di scindere il testo in due parti: una relativa alla fusione di Regioni esistenti o alla creazione di nuove Regioni e l'altra al distacco di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Del resto, la prima fattispecie è estremamente rara e particolarmente complessa, a differenza del passaggio di Comuni e Province da una Regione all'altra, che avviene con maggior frequenza. Ritiene quindi opportuno valutare se procedere nel senso proposto dal disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Augussori, oppure esaminare la possibilità di adottare soluzioni differenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), considerata la disponibilità del relatore al confronto, propone di nominare un gruppo ristretto di lavoro al riguardo. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno separare le due tematiche, considerato che sulla fattispecie del distacco e aggregazione di Province e Comuni si registra una più ampia condivisione.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Augussori. Considerato che dalle audizioni sono emerse valutazioni differenti, a seconda del livello istituzionale coinvolto, appare evidente la necessità di un'ulteriore riflessione.

Propone, pertanto, di fissare per le ore 14 di giovedì 19 novembre il termine per l'indicazione, da parte

dei Gruppi interessati a prendere parte al gruppo di lavoro, di un proprio rappresentante.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, a motivo della concomitante convocazione della Giunta per il Regolamento, cui appartengono diversi componenti della Commissione, la seduta già convocata per le ore 10,30 di domani, mercoledì 18 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL' EMENDAMENTO 1.1000 RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo, che prevede la trasfusione nel testo del decreto-legge n. 137 del 2020 delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 149 del 2020, nonché la sua abrogazione, con salvezza degli effetti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- alla lettera *l*):
  - al capoverso «Art. 13-*quater*», comma 3, si segnala che il riferimento dovrebbe essere al fondo di cui al comma 2, anziché al comma 1;
  - al capoverso «Art. 13-*quinquies*», comma 2, si rileva che la disposizione ivi prevista fa riferimento alla "chiusura" delle scuole di ogni ordine e grado, anziché alla "sospensione dell'attività didattica in presenza";
- alla lettera *o*), capoverso «Art. 19-*bis*»:
  - si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo con il riferimento anche alla procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive, oltre che al profilo della pubblicazione dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica;
  - al capoverso «16-*bis*», si segnala che le disposizioni relative al periodo di efficacia delle ordinanze ministeriali fanno riferimento alle ordinanze "di cui ai commi precedenti", mentre sono invece disciplinate dal secondo periodo del medesimo comma 16-*bis*; analogamente, la disposizione volta a introdurre l'esenzione dall'applicazione delle misure restrittive fa riferimento alle misure "di cui al periodo precedente" invece che al secondo periodo dello stesso comma 16-*bis*;
  - in termini sistematici, si rileva che potrebbe essere stato più corretto introdurre il comma in questione all'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 invece che all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 (c.d. decreto "riaperture");
- alla lettera *p*), capoverso «Art. 22-*bis*»:
  - al comma 1, in merito al riconoscimento ai genitori del diritto al congedo straordinario per alcune fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza, appare opportuno, sotto il profilo della parità di trattamento, chiarire se trovino applicazione, oltre a quelle previste, anche le altre condizioni poste per i congedi disciplinati dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020;

- al comma 3 e alla rubrica dell'articolo, in merito al riferimento alla "chiusura" delle scuole, si rinvia a quanto già detto a proposito della lettera *l*).

